

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 16 MARZO 2021)

L'anno duemilaventuno, il giorno di martedì sedici del mese di marzo, alle ore 11.15 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA | <i>Presidente</i> | 7) LOMBARDI ROBERTA | <i>Assessore</i> |
| 2) LEODORI DANIELE | <i>Vice Presidente</i> | 8) ONORATI ENRICA | “ |
| 3) ALESSANDRI MAURO | <i>Assessore</i> | 9) ORNELI PAOLO | “ |
| 4) CORRADO VALENTINA | “ | 10) TRONCARELLI ALESSANDRA | “ |
| 5) D'AMATO ALESSIO | “ | 11) VALERIANI MASSIMILIANO | “ |
| 6) DI BERARDINO CLAUDIO | “ | | |

Sono presenti: *il Presidente e gli Assessori Corrado, Lombardi, Onorati, Troncarelli e Valeriani.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Alessandri e Orneli.*

Sono assenti: *il Vice Presidente e gli Assessori D'Amato e Di Berardino.*

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 134

Oggetto: Estensione validità del codice regionale di esenzione ticket E06, di cui al DCA U00366/14, ai richiedenti protezione internazionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*” e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i., recante “*Disposizioni per il riordino del SSR ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzioni delle aziende unità sanitarie locali*”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 (*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*) e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*) e s.m.i.;

VISTO il DCA n. U00606 del 30 dicembre 2015, recante l’istituzione, la soppressione e la ridenominazione delle AA.SS.LL. del Lazio;

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante “*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*”;

VISTA la D.G.R. n. 203 del 24 aprile 2018 concernente: “*Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni*” che ha istituito la Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria;

VISTA la D.G.R. n. 1044 del 30 dicembre 2020, con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al Dr. Massimo Annicchiarico;

VISTO il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: “*Adozione in via definitiva del piano rientro “piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019*”;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020, con cui è stato disposto, tra l’altro, di approvare il Piano di Rientro della Regione Lazio adottato dal Commissario ad acta con il DCA n. U00018 del 20.01.20 e recepito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 12 del 21 gennaio

2020, subordinatamente al recepimento, mediante deliberazione di Giunta integrativa, da dottarsi entro il termine del 30 marzo 2020 (poi prorogato al 30 giugno 2020), delle ulteriori modifiche richieste dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze con il parere del 28 gennaio 2020;

VISTO il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 che ha adottato il Piano di rientro denominato “*Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021*” in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il citato parere del 28 gennaio 2020 e definito il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2020 n. 406 “Preso d’atto e recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento”;

CONSIDERATO che con il verbale della riunione del 22/07/2020 il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ha ratificato l’uscita della Regione Lazio dal commissariamento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 2020 n. 661, recante “Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020”;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: “Legge di stabilità regionale 2021”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la DGR n. 871 del 24 novembre 2020, recante “Ricognizione nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai

sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. – Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2020”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTO il D.Lgs. n. 286 del 25/7/98 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” ed il regolamento recante le norme di relativa attuazione di cui al D.P.R. n. 394 del 31/08/1999, che sanciscono l’iscrizione obbligatoria al SSR dei richiedenti protezione internazionale;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, “Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato” e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 17 della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, “Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all’assistenza sanitaria”, con particolare riferimento al comma 3, che testualmente recita: “*Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d’accoglienza e dell’assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento*”;

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2015, n. 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00077 del 8 marzo 2013 concernente “Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 590 del 16.10.2018 concernente “Indicazioni e procedure per l’accoglienza e la tutela sanitaria dei richiedenti protezione internazionale”.

VISTA la circolare n. 5 del 24 marzo 2000 del Ministero della Sanità, recante le indicazioni applicative del suddetto D.Lgs. n. 286/1998 e le relative disposizioni in materia sanitaria, nella quale viene specificato che “*Si deve precisare riguardo al cittadino straniero con permesso di soggiorno per richiesta di asilo che, non essendo stata data a tali soggetti facoltà di intrattenere regolari rapporti di lavoro durante il periodo di richiesta di asilo, le prestazioni sanitarie, sono fornite in esenzione dal sistema di compartecipazione alla spesa assimilandoli ai disoccupati iscritti alle liste di collocamento.*”

VISTO il D.lgs n. 181/2000, “Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144” che aveva introdotto la distinzione tra disoccupati e inoccupati di lunga durata, e di fatto aveva escluso dall'esenzione ticket i richiedenti protezione internazionale, in quanto inoccupati;

VISTO il D.lgs. n. 150/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” con il quale all'art. 34 è stato abrogato l'art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 181/2000, che aveva introdotto la distinzione tra disoccupati e inoccupati di lunga durata e che all'art. 19, comma 1 precisa che “*sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego;*”

VISTE le circolari n. 34 del 23.12.2015 e n. 5090 del 4.4.2016 del Ministero del Lavoro, che definiscono rispettivamente che “*la condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavano un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800*” e che nelle prestazioni di carattere sociali sono “*incluse quelle legate all'esenzione dal ticket*”.

VISTA la nota prot DGPROGS 0014481/16, con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n. 150/15, il Ministero della Salute asserisce di aver interpellato il Ministero Economia e Finanze e quello del Lavoro, al fine di pervenire ad una interpretazione univoca in merito all'esenzione ticket per i richiedenti protezione internazionale;

VISTO il DCA U00366/14 concernente “Modifica del Decreto del Commissario ad Acta n. U00158 del 19 maggio 2014 concernente: *Integrazione e modifiche al decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta U0016 del 23 marzo 2011. Attuazione del decreto 11 dicembre 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze - Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria. Attuazione del Decreto del Ministero Economia e Finanze del 17 marzo 2008 per l'applicazione del codice di esenzione X01*”, con il quale è stato istituito un nuovo codice di esenzione ticket a valenza regionale, codice E06, per i cittadini richiedenti protezione internazionale, limitatamente per un periodo di sei mesi dalla data di rilascio del permesso di soggiorno, cedolino, modulo C3 o attestato nominativo assegnato dalla Questura;

PRESO ATTO che allo stato attuale non sono pervenute indicazioni dal Ministero della Salute inerenti all'esenzione dal ticket per i richiedenti protezione internazionale valide su tutto il territorio nazionale, ovvero l'estensione a tale categoria di utenti di uno già in essere, come l'E02, previsto per i disoccupati;

CONSIDERATO che, sulla base dei dati trasmessi dalle Prefetture territorialmente competenti, i richiedenti protezione internazionale presenti nei CAS (Centri d'Accoglienza Straordinaria) della Regione Lazio, alla data del 11.02.2021, risultano essere 5.189;

TENUTO CONTO che i richiedenti protezione internazionale sono persone particolarmente vulnerabili, in condizione di fragilità sociale e spesso portatrici di bisogni sanitari specifici, in quanto possono essere state esposte a gravi eventi traumatici, tra cui violenze estreme e stupri e che,

pertanto, l'attuale limite di sei mesi di esenzione dal ticket rappresenta per loro anche un significativo limite alla fruibilità delle prestazioni sanitarie;

CONSIDERATO che per i richiedenti protezione internazionale la durata dell'iscrizione al SSR è annuale (12 mesi), rinnovabile di ulteriori 12 mesi, estesa anche ai ricorrenti, fino alla definizione della pratica avviata dal richiedente protezione internazionale, indipendentemente dalla scadenza del documento (cedolino, modulo C3, attestato nominativo, eventuale permesso di soggiorno, ricorso cartaceo);

RITENUTO opportuno pertanto, nelle more dell'acquisizione di indicazioni ministeriali, estendere l'attribuzione del codice regionale di esenzione dal ticket E06 (già istituito con DCA U00366/14 limitatamente ad un periodo di sei mesi), ai richiedenti protezione internazionale per tutta la durata della richiesta di protezione, fino alla definizione della pratica, incluso il periodo dell'eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego;

RITENUTO altresì opportuno incaricare Laziocrea S.p.a., società *in house* della Regione Lazio, di provvedere all'aggiornamento dello specifico sistema informativo regionale, in coerenza con quanto contenuto nella presente deliberazione;

CONSIDERATO che gli oneri del presente atto sono a valere sul fondo sanitario indistinto;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di estendere l'attribuzione del codice regionale di esenzione dal ticket E06 (già istituito con DCA U00366/14 limitatamente ad un periodo di sei mesi), ai richiedenti protezione internazionale per tutta la durata della richiesta di protezione, fino alla definizione della pratica, incluso il periodo dell'eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego.

La Laziocrea S.p.a., società *in house* della Regione Lazio, provvederà all'aggiornamento dello specifico sistema informativo regionale, in coerenza con quanto contenuto nel presente atto.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alle Aziende Sanitarie regionali che provvederanno, per quanto di rispettiva competenza, a tutti gli adempimenti necessari alla relativa diffusione ed applicazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Luigi Ferdinando Nazzaro)

IL PRESIDENTE
(Nicola Zingaretti)

Copia